



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62

OGGETTO: Approvazione definitiva della modifica al piano triennale delle opere pubbliche inserito nel DUP 2024-2026 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 2 agosto 2024 rettificata con successiva deliberazione n. 104 del 27 settembre 2024, nonché di una modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari inserito nel DUP 2024-2026

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTIQUATTRO**, del mese di **OTTOBRE**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale in Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
LAMBERTO CHIARA	Sì	SANTARSIERO ERNESTO	No
SPATRISANO ANTONIO	Sì	LODDO ANDREA	Sì
SARDO ELENA	Sì	FIUME TERESA	Sì
BARBARO STEFANO	No	ROMERO GIULIA	Sì
MAINÀ PIERO	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	No		
BASANO ANTONELLA	Sì		
MARINO ORIETTA	Sì		
		Totali Presenti	10
		Totali Assenti	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPATRISANO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 78 del 11/10/2024 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **"APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITO NEL DUP 2024-2026 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 2 AGOSTO 2024 RETTIFICATA CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE N. 104 DEL 27 SETTEMBRE 2024, NONCHÉ DI UNA MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI INSERITO NEL DUP 2024-2026"**, unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Sindaco Chiara LAMBERTO, la quale

RELAZIONA SULLA PROPOSTA

ricordando che si tratta del DUP 2024-2026, il quale viene modificato nella parte che riguarda il programma triennale opere pubbliche, ed espone partitamente ciascuna modifica a tale programma esponendo le diverse opere che vengono inserite o eliminate dal documento. Successivamente, espone l'ulteriore modifica apportata al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che si propone di introdurre con la deliberazione in discussione;

Udito l'intervento del consigliere Fiume, che chiede un chiarimento sulla ex-bocciofila, e in particolare sull'importo dei lavori, che da notizie riportate sui giornali locali sarebbe maggiore di quanto indicato nel DUP;

Udita la risposta del Sindaco, che dichiara che l'importo inserito nel DUP è quello risultante dalla prima stesura del progetto, mentre ora effettivamente, dallo sviluppo progettuale realizzato successivamente alla modifica del programma triennale approvata in Giunta, l'importo aumenta. In ogni caso il maggiore importo sarà coperto da un contributo del GSE per il conto termico, mentre il contributo del FESR non cambia. Rileva poi che il nuovo progetto, con l'importo aumentato, deve ancora essere formalmente approvato, mentre per la realizzazione dell'opera si andrà oltre il 2025 e si potrà anche utilizzare l'avanzo di amministrazione che in quel momento sarà disponibile;

Udito l'intervento del consigliere Loddo, che rileva che trent'anni fà l'unica struttura di tipo sociale-aggregativo era il Candiolo Village, poi si è aggiunto l'oratorio con palco e salone costruito dalla Parrocchia. Una terza struttura analoga, che già così costerebbe 660.000 euro, sarebbe a suo avviso non necessaria, anche perché andrebbe in concorrenza con le altre strutture già presenti e non potrebbe mai funzionare. Nell'ex bocciodromo infatti ci sarebbero una cucina, un palco, e altri impianti che lo renderebbero un secondo salone polivalente in aggiunta a quello presente nel Candiolo Village e all'oratorio. Avrebbe reputato più opportuno farne una struttura sportiva per le discipline indoor. Chiede inoltre dove l'amministrazione intende spendere per i giovani e i disabili;

Udito l'ulteriore intervento del Sindaco, che rileva come oggetto della delibera non sia l'analisi dei capitoli di bilancio e come attualmente le associazioni vengano a chiedere all'amministrazione spazi per eventi al coperto che evidentemente non ci sono in misura sufficiente. Fa notare poi che l'oratorio non è nella disponibilità del Comune;

Udito l'intervento del consigliere Canarecci, che rileva come il progetto candidato ai fondi FESR con il Comune di None prevedeva di utilizzarli per il bocciodromo, in analogia a quanto appunto previsto presso il Comune di None, e non per il Candiolo Village. Afferma poi che la scelta di aumentare la spesa serve per evitare poi di dover fare un secondo intervento in un secondo momento sulla stessa struttura. Un impianto per lo sport indoor sarebbe stato ancor più in sovrapposizione con il Candiolo Village;

Udito l'ulteriore intervento del consigliere Loddo, che rileva che l'oratorio è privato ma la struttura serve alla comunità;

Udito ancora il consigliere Fiume, che rileva come sia importante fruire della contribuzione del GSE e chiede se è nota la cifra che si ritiene di ottenere;

Udito ancora il consigliere Canarecci, che risponde che il progetto attualmente è a livello di fattibilità tecnico-economica e che la stima è basata su quello, potrebbe essere superiore ma a oggi non ce ne è certezza;

Esaurite le dichiarazioni di voto;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Finanziario e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 10
VOTI FAVOREVOLI	N. 7
VOTI CONTRARI	N. 3 (Fiume, Romero, Loddo)
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n 78 del 11/10/2024 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITO NEL DUP 2024-2026 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 2 AGOSTO 2024 RETTIFICATA CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE N. 104 DEL 27 SETTEMBRE 2024, NONCHÉ DI UNA MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI INSERITO NEL DUP 2024-2026”**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 10
VOTI FAVOREVOLI	N. 7
VOTI CONTRARI	N. 3 (Fiume, Romero, Loddo)
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N. 78

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA FINANZIARIA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 11/10/2024

OGGETTO: Approvazione definitiva della modifica al piano triennale delle opere pubbliche inserito nel DUP 2024-2026 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 2 agosto 2024 rettificata con successiva deliberazione n. 104 del 27 settembre 2024, nonché di una modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari inserito nel DUP 2024-2026

VISTI:

- Gli artt. 42, 48, 49 e 107 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e i relativi allegati recanti i principi contabili applicati;
- In particolare, l'allegato 4/1 recante "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e i suoi punti 3.3., 4.2 e 8, in merito al documento unico di programmazione per gli enti locali;
- L'articolo 1, cc. 139 ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i.;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 9 febbraio 2011, e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2016;
- L'articolo 37 e l'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023;

PREMESSO che:

- L'articolo 37 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, dispone che gli enti pubblici, fra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre e ad approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori, limitatamente a quelli di importo superiore a Euro 150.000,00;
- In particolare, il comma 6 dell'articolo sopra menzionato prevede che: "*6. Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.*";
- Il punto 8 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e s.m.i., recante il principio contabile applicato della programmazione, come aggiornato con il decreto interministeriale 18 maggio 2018, prevede, fra l'altro, che: "*La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 che sono ricompresi nella SeO del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento*";
- Il punto 8.2 del medesimo allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e s.m.i., prevede, a sua volta, che: "*Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP. In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*";

CONSIDERATO che:

- La procedura per l'adozione e la modifica del programma delle opere pubbliche è disciplinata, in base a quanto previsto dal Codice degli appalti, dall'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per cui:
 1. è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente e ne venga data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 5, c. 5, primo periodo);
 2. le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione (art. 5, c. 5, secondo periodo);
 3. l'approvazione del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti e con pubblicazione in formato open data presso il sito informatico del committente (art. 5, c. 5, terzo periodo);
- L'art. 5, comma 9, dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 sopra menzionato prevede la modificabilità del programma triennale approvato qualora, fra l'altro, si aggiungano uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale o per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie: in tal caso, le modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente;
- L'art. 9 dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 sopra menzionato prevede a sua volta che: "*1. Il presente allegato si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025. 2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, è abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, del codice.*";
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 27 dicembre 2023 è stato definitivamente approvato, il documento unico di programmazione 2024-2026, la cui nota di aggiornamento era stata precedentemente adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 143 del 22 novembre 2023;
- In tale documento unico sono contenuti anche il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2024;
- Tale programma è già stato successivamente variato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 24 gennaio 2024, approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 marzo 2024;

PRESO ATTO CHE:

- Con D.G.R. n. 41-5898 del 28.10.2022 la Giunta regionale ha recepito il Programma Regionale FESR 2021-2027, adottato con Decisione di Esecuzione C(2022)7270 del 7/10/2022 dalla Commissione Europea per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Piemonte in Italia;
- Con DGR n 80-6284 del 16.12.2022 è stata approvata la Scheda di misura di Sintesi dell'Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) che:

- ha individuato le caratteristiche salienti del processo attuativo e della governance, in linea con le previsioni in merito al Sistema di gestione e controllo del PR FESR 2021/2027;
 - ha individuato i Comuni che compongono ciascuna delle 14 aggregazioni - SUA;
 - ha definito la dotazione complessiva a valere sull’Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA) – pari ad Euro 131.707.543,00, di cui euro 19.756.131,40 sono relativi all’importo di flessibilità che potrà essere attribuito nel corso del 2025 ai sensi dell’articolo 86 del Regolamento 2021/1060 e ha specificato l’articolazione delle risorse a livello di ciascuna delle 14 aggregazioni di comuni – SUA: una quota fissa pari ad euro 70.000.000,00 distribuita in maniera paritaria tra le 14 aggregazioni di Comuni, una seconda quota pari a euro 30.853.771,50 attribuita tenendo conto della popolazione residente sul territorio di ciascuna aggregazione, una terza quota pari a euro 30.853.771,50 attribuita tenendo conto della superficie territoriale di ciascuna aggregazione;
 - ha dato mandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, a procedere alla definizione degli atti necessari per l’avvio operativo dell’Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA), anche in collaborazione con la Città metropolitana di Torino per le aree territoriali di competenza;
- Con D.D. n. 42 del 7/2/2023 del Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane è stato approvato il “Bando per la selezione del soggetto capofila e l’individuazione dei comuni componenti le aggregazioni urbane finalizzato alla presentazione del documento di Strategia Urbana d’Area (SUA)”.
- Con precedente atto n. 35 del 20/03/2023 la Giunta comunale, in riferimento al “Bando per la selezione del soggetto capofila e l’individuazione dei comuni componenti le aggregazioni urbane finalizzato alla presentazione del documento di Strategia Urbana d’Area (SUA)” approvato con D.D. 42 del 07/02/2023, ha deliberato di:
- aderire all’Aggregazione “Area Metropolitana Sud”, finalizzata all’attuazione della misura Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA) nell’ambito del PR-FESR 2021-2027 Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale RSO5.1 – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato ed inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR);
 - individuare in qualità di soggetto capofila, il Comune di Orbassano;
 - partecipare attivamente all’elaborazione e all’attuazione della Strategia Urbana d’Area dell’aggregazione denominata “Area Metropolitana Sud” nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dai successivi regolamenti attuativi;
 - impegnarsi a formalizzare con tutti i Comuni aderenti all’aggregazione uno specifico Protocollo d’Intesa che definisca le responsabilità dei partecipanti nell’attuazione della SUA, secondo le modalità e i tempi che saranno successivamente definiti dalla Regione Piemonte nel Disciplinare attuativo dell’Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA);
- Con D.D. n. 281/A1905B/2023 del 30/06/2023 e successiva integrazione n. 519 del 30.11.2023 la Regione Piemonte ha approvato l’elenco delle domande ammesse a contributo con l’indicazione dei beneficiari, degli importi ammessi e del relativo contributo concesso, secondo le modalità previste dal sopracitato Bando, per un totale complessivo pari a euro 975.411,93 e ha impegnato il contributo spettante agli enti beneficiari in coerenza con il cronoprogramma presentato dagli stessi, in considerazione dei vincoli del D.Lgs.118/2011 e del paragrafo 5 del Bando, nella stessa misura di complessivi euro 975.411,93;
- Con D.D. 165/A1905B/2024 del 24/04/2024 è stato approvato l’Addendum al Disciplinare di Attuazione approvato con DD. 283/A1905B/2023 del 30/06/2023 e relativi allegati;

DATO ATTO che:

- Con deliberazione consiliare n. 45 del 29 luglio 2024, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'Aggregazione fra il Comune di Candiolo (comune capofila) e il Comune di None per realizzare sui propri rispettivi territori le opere descritte nella Scheda intervento n. 2/10 (allegato 1 alla medesima deliberazione) e ha approvato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. per la gestione associata della predetta scheda di intervento 2/10 ricompresa nel documento di "Strategia Urbana d'Area (SUA) n. 13" già approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 42 del 07/02/2023 e presentato in qualità di capofila dal Comune di Orbassano;
- Il Comune di Candiolo ed il Comune di None risultano essere accomunati dalla necessità di realizzare, sui propri rispettivi territori, le opere descritte nella Scheda intervento n. 2 di cui all'Allegato 1, che si configura quale "più operazioni distinte su più Comuni beneficiari afferenti ad unica Scheda intervento";
- I medesimi Enti hanno intenzione di presentare ciascuno domanda per l'accesso ai contributi a valere sul PR FESR Piemonte 2021-2027 messi a disposizione dal Disciplinare di Attuazione delle Strategie Urbane d'Area di cui alla D.D. 283 del 30.6.2023, a cui viene fatto espresso riferimento;
- L'opera allo scopo prevista nella menzionata scheda di intervento consiste nella riqualificazione degli ex-bocciodromi di Candiolo e di None, per destinarli a spazio giovani e sala della musica, e ha un quadro economico complessivo di € 1.467.156,56, di cui € 1.318.547,52 di fondi FESR e € 148.609,06 di fondi comunali;
- Il riparto dei costi tra i due Comuni, elaborato sulla base dei dati disponibili al momento attuale e funzionali alla redazione della sopra menzionata scheda di intervento, comporterebbe un costo dell'opera, relativo a Candiolo, di € 661.686,56, di cui € 592.898,85 coperto da fondi FESR e € 68.787,71 da fondi comunali;
- Il cronoprogramma prevede l'avvio dell'opera nell'annualità 2025;
- In base allo schema di convenzione come sopra approvato, ciascuno dei due Comuni convenzionati provvederà separatamente all'appalto delle progettazioni e quindi dei lavori inerenti ai rispettivi fabbricati, sotto il coordinamento del Comune di Candiolo in qualità di capofila per garantire il rispetto dei tempi e dei complessivi obiettivi della Strategia Urbana d'Area n. 13 e della relativa scheda di intervento 2/10;
- Si è reso pertanto opportuno provvedere alla modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 prevedendo, nell'anno 2025, l'inserimento della riqualificazione dell'ex bocciodromo comunale per un importo di euro € 661.686,56;
- A ciò si è provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 2 agosto 2024, poi in parte rettificata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 27 settembre 2024;

DATO inoltre ATTO che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 01/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo - ex D.Lgs. n. 50/2016 - dei lavori di riqualificazione campi da calcio dell'impianto sportivo comunale, per un importo da quadro economico di € 774.965,47, suddiviso in due lotti funzionali rispettivamente di quadro economico complessivo pari a € 507.643,29 e a € 267.322,18;
- La Regione Piemonte, con D.G.R. 60-7358/2023/XI del 31 luglio 2023, ha approvato i criteri e le modalità per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici del Piemonte, attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto, in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo;
- L'avviso pubblico approvato in esecuzione di tale atto, funzionale all'assegnazione di contributi a sostegno degli interventi di impiantistica sportiva pubblica – Anno 2023 – finanziati dal Bando “Sport Missione in Comune” dell'istituto Credito Sportivo, e pubblicato in data 28/08/2023, ha definito all'articolo 6 le modalità di determinazione e

assegnazione del contributo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità: “*6.1 La somma complessiva massima disponibile per l’assegnazione dei contributi in conto capitale di cui al presente documento, ammonta a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), suddivisa nei due Assi di intervento indicati ai successivi punti 6.2 e 6.3. 6.2 Asse 1 interventi ordinari: il contributo regionale in conto capitale potrà essere concesso agli interventi, o lotti funzionali di cui ai punti 5.1 e 5.2, del costo minimo di euro 100.000,00 (incluso ogni onere come da quadro economico del progetto) e fino ad un costo massimo di euro 1.032.913,80, in misura pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo pari a euro 250.000,00 (euro duecentocinquemila/00). Per il presente Asse la somma destinata all’assegnazione dei contributi è pari a euro 4.400.000,00 (euro quattromilioniquattrocentomila/00). [...]”;*

- A sua volta, il punto 8.6 del medesimo avviso prevede che: “*Al fine di evitare di impegnare il Plafond per interventi privi dei requisiti normativi per la concessione del mutuo/contributo, l’istanza deve essere relativa a un intervento: - regolarmente inserito nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente, in particolare il programma triennale dei lavori pubblici e il bilancio di previsione finanziario; - per il quale l’ente disponga della copertura finanziaria relativa alla quota non coperta dal contributo richiesto, della quale deve essere data evidenza con apposita documentazione definita al punto 8.4.*”;
- Sulla base di quanto sopra, questo Comune ha inoltrato secondo le modalità telematiche del bando, in conto all’Asse 1 come sopra descritto, la seguente richiesta di finanziamento:
 1. € 213.858,00 per un intervento di riqualificazione campi da calcio dell’impianto sportivo comunale – Lotto 2 – Realizzazione illuminazione campo da calcio. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dell’opera è di € 267.322,18, come da progetto definitivo approvato, che sarebbe coperto con fondi propri comunali per € 53.465,00, pari al 20% del valore del quadro economico, e per il restante 80% del valore del quadro economico con il richiesto finanziamento regionale;
- Con deliberazione consiliare n. 43 del 29 luglio 2024, immediatamente esecutiva, si è provveduto a variare il bilancio di previsione 2024-2026 prevedendo in parte spesa, in quota competenza dell’esercizio 2024, l’integrale costo del quadro economico di progetto del secondo lotto dei lavori, e così per € 267.322,18, coperti in parte entrata per € 53.465,00 con applicazione di una corrispondente quota di avanzo di amministrazione e per € 213.858,00 con il richiesto contributo regionale;
- Pertanto in merito a tale intervento, e in particolare per quanto riguarda il secondo lotto dei lavori, di interesse ai fini della richiesta di finanziamento di cui sopra, sussistono i presupposti di cui all’art. 3, cc. 8 e 9, dell’allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023 per l’inserimento dell’opera in questione nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2024 e si è reso pertanto opportuno provvedere alla modificazione del programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 prevedendo, nell’anno 2024, l’inserimento della riqualificazione dei campi da calcio dell’impianto sportivo comunale - lotto 2 - realizzazione illuminazione - per un importo di euro € 267.323,00;
- Anche a ciò si è provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 2 agosto 2024, poi in parte rettificata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 27 settembre 2024;

DATO ulteriormente ATTO che:

- Con deliberazione consiliare n. 18 del 24 aprile 2024 è stato approvato lo schema di convenzione con il Consorzio socio assistenziale CISA 12, a cui lo stesso Comune di Candiolo è consorziato, per regolare fra l’altro i rapporti obbligatori tra Comune di Candiolo e Consorzio CISA 12 inerenti alla costruzione e gestione, su area comunale da cedere in diritto di superficie al menzionato Consorzio, di un Centro servizi sociali e socio-

- assistenziali per gli utenti dei quattro Comuni consorziati, nonché a sede degli uffici dello stesso Consorzio CISA 12;
- La convenzione è quindi stata stipulata per atto pubblico il 30 maggio 2024, con atto rep. 1851/2024 e registrato a Torino con serie 1T e numero 26725 il 19 giugno 2024;
 - Nella convenzione così stipulata si dà atto, fra l'altro, che le spese per la realizzazione dell'opera, senza esclusione alcuna, saranno a totale carico del Consorzio CISA 12 *“nell'importo massimo di un milione di euro”*, mentre, qualora il progetto esecutivo dell'opera, debitamente validato e approvato dalla stazione appaltante, evidenzi un costo complessivo dell'opera superiore all'importo sopra indicato, al lordo di IVA e somme a disposizione dell'amministrazione, *“gli ulteriori obblighi discendenti per il Consorzio CISA 12 dalla presente scrittura sono sospesi sino a quando siano dallo stesso reperite e messe a disposizione del bilancio del Consorzio CISA 12 le somme necessarie per integrare il predetto importo e coprire così il costo complessivo dell'opera, senza in alcun modo gravare sulle quote pro capite già previste per i comuni soci del consorzio. Al verificarsi della medesima condizione entrambe le parti acquisiscono altresì il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso di mesi sei. Decorso tale termine senza che siano state reperite le somme necessarie per realizzare l'opera, le parti estinguono anticipatamente con apposito atto pubblico il diritto di superficie costituito sull'area di cui al precedente articolo 2, che ritorna così nel pieno possesso del Comune di Candiolo.”*;
 - Per quanto attiene agli adempimenti inerenti alla progettazione e alla realizzazione dell'opera, alle relative procedure di affidamento in appalto degli incarichi tecnici e dei lavori in progetto, all'individuazione del RUP e agli ulteriori incombenti connessi, la convenzione prevede che il Consorzio deleghi il Comune di Candiolo, che opererà con proprio personale, e che trasferisca quindi a questo Comune le somme necessarie, nei limiti sopra indicati, a semplice richiesta degli uffici dello stesso Comune;
 - Pertanto, con deliberazione consiliare n. 43 del 29 luglio 2024, immediatamente esecutiva, si è provveduto a variare il bilancio di previsione 2024-2026 prevedendo in parte spesa, in quota competenza dell'esercizio 2024, la somma di € 1.000.000,00, interamente coperta in parte entrata con il previsto trasferimento da parte del CISA 12 in base alla convenzione sopra menzionata;
 - Pertanto, anche in merito a tale intervento sussistono i presupposti di cui all'art. 3, cc. 8 e 9, dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023 per l'inserimento dell'opera in questione nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2024 e si è reso pertanto opportuno provvedere alla modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 prevedendo, nell'anno 2024, l'inserimento della realizzazione del centro sociale e socioassistenziale del consorzio CISA 12 per un importo di euro € 1.000.000,00, di cui € 200.000,00 da imputare all'esercizio 2024 ed € 800.000,00 da imputare all'esercizio 2025;
 - Anche a ciò si è provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 2 agosto 2024, poi in parte rettificata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 27 settembre 2024;
 - Con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 2 agosto 2024, poi in parte rettificata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 27 settembre 2024, si è poi anche provveduto a eliminare dal programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 l'opera denominata "Efficientamento energetico ex palazzo municipale", inizialmente prevista per l'anno 2025 per un importo di € 175.000,00, in quanto il relativo valore è stato rivisto in riduzione e risulta inferiore alla soglia di € 150.000,00 normativamente prevista per l'inserimento dell'opera nel programma;

RITENUTO che:

- Sia stato necessario pertanto procedere ad aggiornare e integrare contestualmente il programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026, inserito nel documento unico di

programmazione 2024/2026, come sopra indicato e come quindi risultante dal seguente prospetto riassuntivo:

- Anno 2024:
 - Riqualificazione centro storico e strade - completamento piazza Sella: € 400.000,00;
 - Realizzazione di rilevato arginale in sinistra del Torrente Chisola PNRR: € 1.700.000,00;
 - Efficientamento energetico - Palazzo Comunale: € 1.203.701,79;
 - Realizzazione illuminazione campi da calcio impianto sportivo comunale: € 267.323,00;
 - Realizzazione centro sociale e socio-assistenziale CISA 12: € 200.000,00;
- Anno 2025:
 - Riqualificazione bocciodromo comunale: € 661.686,56;
 - Realizzazione centro sociale e socio-assistenziale CISA 12: € 800.000,00;
- Anno 2026:
 - Manutenzione rete stradale comunale - Rotatoria via Torino: € 150.000,00.
- In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, commi 4, 5 e 6, dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023, e del punto 8.4 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e s.m.i., recante il principio contabile applicato della programmazione, sopra citato, il Consiglio Comunale sia chiamato ad approvare definitivamente le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e all'elenco annuale dei lavori pubblici 2024 contenuti nel documento unico di programmazione in origine approvato dallo stesso Consiglio;

DATO ATTO inoltre che:

- Il comune di Candiolo è proprietario di due appartamenti identificati al foglio 4, particella 549, subalterni 2, 10 del nuovo catasto edilizio urbano e precisamente ubicati in via Carducci, 26;
- Sulla base di precedenti accordi informali tra il Comune e il consorzio socio-assistenziale CISA 12, cui lo stesso Comune aderisce, l'amministrazione intende concedere in comodato ultranovennale allo stesso CISA 12 gli appartamenti di cui sopra, al fine di consentire al Consorzio di realizzarvi il progetto "Abitare", finanziato da fondi del P.N.R.R., la cui realizzazione è interesse diretto dello stesso Comune di Candiolo nonché degli altri tre Comuni con esso consorziati;
- Gli immobili, viste le loro caratteristiche, saranno destinati a uso pubblico;
- Per quanto sopra è stato redatto un aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2024-2026, inserito nel medesimo documento unico di programmazione 2024-2026, per prevedervi espressamente la concessione in comodato ultranovennale dei suddetti appartamenti di proprietà comunale, nel rispetto delle normative vigenti;
- A tale riguardo, con successiva proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno dell'odierna seduta, saranno posti all'esame e approvazione del Consiglio comunale lo schema di contratto di comodato tra Comune e CISA 12 e lo schema di convenzione regolatrice dei reciproci rapporti nell'ambito del progetto "Abitare";

RITENUTO che:

- Sia quindi ora necessario, preliminarmente all'approvazione di tali schemi di contratto e convenzione, approvare un'integrazione e aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2024-2026, inserito nel medesimo documento

unico di programmazione 2024-2026, al fine di prevedervi la cessione in comodato ultranovennale al CISA 12 dei due appartamenti di proprietà comunale identificati al foglio 4, particella 549, subalterni 2, 10 del nuovo catasto edilizio urbano e precisamente ubicati in via Carducci, 26, per la realizzazione del progetto "Abitare" finanziato da fondi del P.N.R.R.;

PROPONE

Di approvare la modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici 2024-2026, unitamente all'Elenco Annuale dei lavori 2024, già inseriti nel documento unico di programmazione 2024-2026 precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 27 dicembre 2023 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 2 agosto 2024, poi in parte rettificata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 27 settembre 2024, secondo quanto previsto dalle schede sotto riportate e redatte in conformità alle prescrizioni contenute nell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come inserite a loro volta nel documento unico di programmazione 2024-2026 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- SCHEDA A - Quadro delle risorse necessarie per l'attuazione del Programma
- SCHEDA B - Elenco delle opere pubbliche incompiute
- SCHEDA C - Elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
- SCHEDA D - Elenco degli interventi in programma
- SCHEDA E - Interventi compresi nell'elenco annuale
- SCHEDA F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposto e non avviati.

Di dare atto che il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024-2026, così come modificato dalle schede menzionate al precedente punto dispositivo, è quello risultante dal seguente prospetto:

1. Anno 2024:
 1. Riqualificazione centro storico e strade - completamento piazza Sella: € 400.000,00;
 2. Realizzazione di rilevato arginale in sinistra del Torrente Chisola PNRR: € 1.700.000,00;
 3. Efficientamento energetico - Palazzo Comunale: € 1.203.701,79;
 4. Realizzazione illuminazione campi da calcio impianto sportivo comunale: € 267.323,00;
 5. Realizzazione centro sociale e socio-assistenziale CISA 12: € 200.000,00;
2. Anno 2025:
 1. Riqualificazione bocciodromo comunale: € 661.686,56;
 2. Realizzazione centro sociale e socio-assistenziale CISA 12: € 800.000,00;
3. Anno 2026:
 1. Manutenzione rete stradale comunale - Rotatoria via Torino: € 150.000,00.

Di approvare altresì l'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2024-2026 inserito nel medesimo documento unico di programmazione 2024-2026 allegato

alla presente per farne parte integrante e sostanziale al fine di prevedervi la cessione in comodato ultranovennale al CISA 12 dei due appartamenti di proprietà comunale identificati al foglio 4, particella 549, subalerni 2, 10 del nuovo catasto edilizio urbano e precisamente ubicati in via Carducci, 26, per la realizzazione del progetto "Abitare" finanziato da fondi del P.N.R.R.

Di dare atto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2024-2026, così come modificato dalle schede menzionate al precedente punto dispositivo, è quello risultante dal seguente prospetto:

ANNO 2024:

1. alienazione del terreno qualificato, al C.T., con la seguente Qualità e Classe (ad eccezione di una particella, già Ente urbano):
 - fg.10, particella 5: Bosco Misto - classe 2;
 - fg.10, particella 6: Seminativo - classe 3;
 - fg.10, particella 7: Incolto Produttivo - classe 1;
 - fg.10, particella 15: Seminativo - classe 3;
 - fg.10, particella 16: Bosco Misto - classe 2;
 - fg.10, particella 59: Ente urbanoper un valore venale complessivo così stimato:
$$\text{mq. } 13.220,00 \times \text{€./mq. } 3,56 + \text{mq. } 8.142,00 \times \text{€/mq. } 3,026 = \text{€ } 71.700,89 - 20\% = \text{€ } 57.360,00$$
2. cessione in comodato ultranovennale dei fabbricati ubicati in via Carducci, 26, come di seguito identificati al nuovo catasto edilizio urbano:
 - foglio 4, particella 549, subalerni 2, 10

ANNO 2025: Nessuna alienazione prevista

ANNO 2026: Nessuna alienazione prevista

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., per consentire senza ulteriori dilazioni l'adozione degli atti gestionali inerenti alla pubblicazione del programma e del piano così modificati.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE